



## RIEPILOGO PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI

### PER IL PRODOTTO GLOBALE FABBRICATI (3E19)

“SET INFORMATIVO GLOBALE FABBRICATI ED. 07/2024”

(In **grassetto corsivo** oppure ~~grassetto barrato~~ le parti modificate rispetto al precedente Set Informativo)

#### GLOSSARIO

DEFINIZIONE OGGETTO DI MODIFICA	Set Informativo Ed. 02/2023	Set Informativo Ed. 07/2024
Voce <b>Carenza</b>	non presente	<b><i>periodo che intercorre fra la data di decorrenza della polizza e l'effettiva possibilità di utilizzare la copertura.</i></b>
Voce <b>Cose</b>	gli oggetti materiali e gli animali	gli oggetti materiali ( <b><i>mobili ed immobili</i></b> ) e gli animali.
Voce <b>Fabbricato</b>	<p>l'intera costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili; compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato nonché, le sue pertinenze (quali: tettoie, centrale termica, box, recinzioni anche con cancelli automatici e simili, cantine, soffitte, solai, muri di cinta e di contenimento, attrezzature sportive e per giochi, piscine, piazzali, marciapiedi, viali di accesso ma esclusi: parchi, giardini, alberi, strade private) comunque costruite, purché, realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate. Sono compresi gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione e le relative parti accessorie e/o correlate quali: impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi (esclusi gli impianti di allarme di pertinenza delle singole abitazioni e i pannelli solari), impianti di riscaldamento centralizzati ed autonomi e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili e simili. Sono altresì comprese: antenne centralizzate radiotelevisive, tappezzerie, tinteggiature, moquettes e simili, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, tende esterne purché installate su strutture fisse, nonché le addizioni e migliorie ed ogni lavoro di abbellimento,</p>	<p><b><i>l'intero complesso</i></b> edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili; compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato nonché, le sue pertinenze (quali: tettoie, centrale termica, box, recinzioni anche con cancelli automatici e simili, cantine, soffitte, solai, muri di cinta e di contenimento, <b><i>impianti e</i></b> attrezzature sportive e per giochi, piscine, piazzali, marciapiedi, viali di accesso ma esclusi: parchi, giardini, alberi, strade private) comunque costruite, purché, realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate. Sono compresi gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione e le relative parti accessorie e/o correlate quali: impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi (esclusi gli impianti di allarme di pertinenza delle singole abitazioni e i pannelli solari e/o fotovoltaici), impianti di riscaldamento centralizzati ed autonomi e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili e simili. Sono altresì comprese: antenne centralizzate radiotelevisive, tappezzerie, tinteggiature, moquettes e simili, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, tende esterne purché installate su strutture fisse, nonché le addizioni e migliorie ed</p>



	<p>sistemazione ed utilità apportati all'immobile ed all'impiantistica relativa. Sono tollerati e pertanto non vengono considerati aggravamento di rischio:</p> <p>a) le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta di quella del fabbricato stesso;</p> <p>b) i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nella copertura se la superficie da essi occupata non eccede 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della struttura non portante del tetto. Tale tolleranza è elevata ad 1/3 allorché, trattasi di materia plastica non espansa né alveolare;</p> <p>c) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimento.</p>	<p>ogni lavoro di abbellimento, sistemazione ed utilità apportati all'immobile ed all'impiantistica relativa. Sono tollerati e pertanto non vengono considerati aggravamento di rischio:</p> <p>a) le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta di quella del fabbricato stesso;</p> <p>b) i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nella copertura se la superficie da essi occupata non eccede 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della struttura non portante del tetto. Tale tolleranza è elevata ad 1/3 allorché, trattasi di materia plastica non espansa né alveolare;</p> <p>c) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimento.</p>
Voce <b>Lastre</b>	lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi, lastre in materia plastica rigida, pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato, esclusi i lucernari e le vetrine commerciali e artigianali.	lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro in genere, <b>vetro fotovoltaico</b> , vetro antisfondamento e specchi, lastre in materia plastica rigida, pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato, <b>esclusi i lucernari</b> escluse le vetrine commerciali e artigianali.
Voce <b>Pannelli solari e/o fotovoltaici</b>	impianto costituito da pannelli solari per la produzione di acqua calda e/o energia elettrica; pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del fabbricato assicurato.	impianto costituito da pannelli solari per la produzione di acqua calda e/o energia elettrica; pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, <b>le batterie di accumulo</b> , i contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del fabbricato assicurato.

## PREMESSA

DEFINIZIONE OGGETTO DI MODIFICA	Set Informativo Ed. 02/2023	Set Informativo Ed. 07/2024
Premessa	<p>... si possono acquistare le seguenti garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Incendio e Responsabilità Civile (R.C.T./R.C.O.);</li> <li>Eventi Atmosferici;</li> <li>Acqua Piovana;</li> </ul>	<p>... si possono acquistare le seguenti garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Incendio e Responsabilità Civile (R.C.T./R.C.O.);</li> <li>Eventi Atmosferici <b>scelta Base o scelta Estesa;</b></li> <li><b>Eventi Atmosferici – estensione tende e tettoie</b></li> <li>Acqua Piovana;</li> <li><b>Acqua Piovana – estensione infiltrazioni dal tetto e/o dalle terrazze</b></li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fenomeno Elettrico;</li> <li>• Atti Vandalici, di Terrorismo e Sabotaggio;</li> <li>• Spese demolizione e sgombero-in aumento;</li> <li>• Rottura lastre-in aumento;</li> <li>• Pannelli Solari e/o fotovoltaici;</li> <li>• Contenuto delle abitazioni;</li> <li>• Differenziale Storico Artistico;</li> <li>• Estensioni Varie;</li> <li>• Terremoto;</li> <li>• Inondazioni, Alluvioni;</li> <li>• RC Conduzioni Locali;</li> <li>• Danni da acqua;</li> <li>• Eccessivo consumo di acqua;</li> <li>• Ricerca e Riparazione guasti;</li> <li>• Guasti agli impianti al servizio del Fabbricato;</li> <li>• R.C. Amministratore di Condominio;</li> <li>• Tutela Legale.</li> </ul> <p><b>Non presente</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fenomeno Elettrico;</li> <li>• Atti Vandalici, di Terrorismo e Sabotaggio;</li> <li>• Spese demolizione e sgombero-in aumento;</li> <li>• Rottura lastre-in aumento;</li> <li>• Pannelli Solari e/o fotovoltaici;</li> <li>• Contenuto delle abitazioni;</li> <li>• Differenziale Storico Artistico;</li> <li>• <del>Estensioni Varie;</del></li> <li>• Terremoto;</li> <li>• <b>Terremoto Pannelli solari e/o fotovoltaici</b></li> <li>• Inondazioni, Alluvioni;</li> <li>• RC Conduzioni Locali;</li> <li>• Danni da acqua;</li> <li>• Eccessivo consumo di acqua;</li> <li>• Ricerca e Riparazione guasti;</li> <li>• Guasti agli impianti al servizio del Fabbricato;</li> <li>• R.C. Amministratore di Condominio;</li> <li>• Tutela Legale.</li> </ul> <p><b>Avviso Eventi atmosferici e catastrofali - Prometeo</b></p> <p><b>AXA Assicurazioni è in grado di avvisare il Contraente dell'approssimarsi di eventi atmosferici e catastrofali, nel quadro delle iniziative di tutela degli interessi protetti dal contratto. Detto avviso consente al destinatario di ricevere informazioni circa il sopraggiungere di un evento di particolare severità nel luogo in cui è ubicato il bene indicato in polizza, dichiarato nel certificato di polizza e afferente alle garanzie prestate. Ad evento concluso, nell'area effettiva di accadimento, verrà inviata una comunicazione di caring con le medesime modalità. I parametri utilizzati, in particolare in termini di probabilità ed intensità dell'evento sono mutuati dalle conoscenze disponibili da fonti pubbliche, secondo le elaborazioni svolte dalla comunità scientifica. L'informazione è fornita compatibilmente con gli strumenti</b></p>
--	---	--



		<p><i>tecnologici forniti da soggetti terzi (rete internet o telefonica).</i></p> <p><i>L'avviso (gratuito) si prefigge lo scopo di consentire al Contraente di adottare misure di protezione dei beni, in quanto ragionevolmente possibili.</i></p> <p><i>In ogni caso, l'avviso non determina obblighi (neppure di mezzi) in capo alle parti del contratto, poiché:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>• non rientra nelle prestazioni dell'assicurazione stipulata;</i></li><li><i>• non costituisce presupposto per l'attivazione dell'obbligo di salvataggio (Art. 1914), ancorché riconducibile ai generali impegni delle Parti alla leale collaborazione.</i></li></ul> <p><i>Per maggior chiarezza, l'assenza di avviso e il mancato ricovero del bene, nonché, il sostenimento di spese per l'avviso, il ricovero o le misure di protezione particolari eventualmente adottate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>• non determinano responsabilità in capo al Contraente o all'impresa assicuratrice;</i></li><li><i>• non producono obblighi di rimborso o ristoro di qualsivoglia natura;</i></li><li><i>• non costituiscono inadempienza contrattuale;</i></li><li><i>• non riducono le portate delle garanzie e le relative liquidazioni dei sinistri.</i></li></ul> <p><i>L'attivazione o la disattivazione della funzionalità vengono comunicati al Contraente al recapito indicato in Polizza. Il Contraente, in qualunque momento, può attivare o disattivare, a sua discrezione, l'invio dell'avviso.</i></p>
--	--	--

#### **SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO**

DEFINIZIONE OGGETTO DI MODIFICA	Set Informativo Ed. 02/2023	Set Informativo Ed. 07/2024
<b>Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione</b>	<p>Art. 1.8 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione</p> <p>La durata del contratto di assicurazione è indicata nel documento denominato polizza che è parte integrante del contratto medesimo. Per i casi nei quali la legge o il contratto di assicurazione si riferiscono al "periodo di assicurazione",</p>	<p>Art. 1.8 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione</p> <p>La durata del contratto di assicurazione è indicata nel documento denominato polizza che è parte integrante del contratto medesimo. Per i casi nei quali la legge o il contratto di assicurazione si riferiscono al "periodo di assicurazione",</p>



	<p>questo si intende stabilito per la durata di un anno, salvo che la copertura assicurativa sia stata richiesta per una durata differente.</p> <p>In caso di durata annuale: il contratto di durata annuale si rinnova tacitamente per un altro anno e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso di disdetta esercitata dal Contraente, la lettera raccomandata deve essere inviata ad AXA.</p> <p>In caso di durata poliennale: il contratto di durata pluriennale si rinnova tacitamente per un altro anno alla sua scadenza e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza originaria o rinnovata. In caso di disdetta esercitata dal Contraente, la lettera raccomandata deve essere inviata ad AXA. In deroga all'Art. 1899, primo comma, del codice civile è riconosciuto al solo Contraente il diritto di recedere dal contratto pluriennale alla scadenza di ogni singola annualità, mediante l'invio di una lettera raccomandata spedita ad AXA almeno 30 giorni prima della scadenza. Se la durata del contratto è inferiore all'anno, il contratto non si rinnova tacitamente e cessa la sua efficacia alla data di scadenza indicata in polizza.</p>	<p>questo si intende stabilito per la durata di un anno, salvo che la copertura assicurativa sia stata richiesta per una durata differente.</p> <p><b><i>Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, un anno più rateo e</i></b> si rinnova tacitamente per un altro anno e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata <b><i>o PEC</i></b> spedita almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso di disdetta esercitata dal Contraente, la lettera raccomandata <b><i>o PEC</i></b> deve essere inviata ad AXA.</p> <p><b><i>In caso di durata poliennale: il contratto di durata pluriennale si rinnova tacitamente per un altro anno alla sua scadenza e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza originaria o rinnovata. In caso di disdetta esercitata dal Contraente, la lettera raccomandata deve essere inviata ad AXA. In deroga all'Art. 1899, primo comma, del codice civile è riconosciuto al solo Contraente il diritto di recedere dal contratto pluriennale alla scadenza di ogni singola annualità, mediante l'invio di una lettera raccomandata spedita ad AXA almeno 30 giorni prima della scadenza. Se la durata del contratto è inferiore all'anno, il contratto non si rinnova tacitamente e cessa la sua efficacia alla data di scadenza indicata in polizza.</i></b></p>
<b>Deroga alla proporzionale</b>	<p>Art. 1.21 Somme Assicurate - Deroga alla proporzionale</p> <p>Non si fa luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non è inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto degli Art. 7.7 e 7.12 - "Assicurazione parziale", rimane operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.</p> <p>...</p>	<p>Art. 1.21 Somme Assicurate - Deroga alla proporzionale</p> <p>Non si fa luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del <b>15%</b> non è inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto degli Art. 7.7 e 7.12 - "Assicurazione parziale", rimane operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.</p> <p>...</p>



		(N.B. la deroga sulla somma assicurata passa dal 10% al 15%)
<b>Facoltà di modifica del premio a scadenza</b>	Non presente	<p><b>Art. 1.22 Facoltà di modifica del premio a scadenza</b></p> <p><b>Variazione del premio</b></p> <p><i>Se il Contratto è tacitamente rinnovabile, AXA, ferma l'indicizzazione comunque applicabile, ha facoltà di aumentare il premio ("Nuovo Premio") in occasione di ciascuna scadenza anniversaria e il Contraente ha facoltà di recedere dal Contratto, qualora non accetti detto aumento, ancorché non abbia inviato disdetta, alle condizioni e con le modalità di seguito illustrate. La decisione di aumentare il premio dovrà essere comunicata da AXA al Contraente almeno trenta giorni prima della scadenza anniversaria del Contratto e, contestualmente, il Nuovo Premio sarà messo a disposizione del Contraente presso l'intermediario assicurativo che ha in gestione il Contratto stesso. Il pagamento del Nuovo Premio comporterà la sua accettazione da parte del Contraente e la prosecuzione del Contratto alle condizioni pattuite, modificate solo nel Nuovo Premio accettato.</i></p> <p><b>Recesso</b></p> <p><i>Il mancato pagamento del Nuovo Premio entro i trenta giorni successivi alla scadenza anniversaria ("Termine per Nuovo Premio") varrà quale esercizio della facoltà di recesso dal Contratto. Quest'ultimo cesserà quindi ogni effetto a far data dalla scadenza anniversaria, senza ulteriore formalità. L'eventuale pagamento del premio precedente al Nuovo Premio verrà rifiutato, come adempimento parziale, e restituito, essendo inefficace ai fini della prosecuzione del Contratto, il quale si intenderà definitivamente risolto alla scadenza anniversaria.</i></p> <p><b>Pagamento del premio con addebito automatico</b></p> <p><i>Qualora il Contraente abbia optato per il pagamento in rate mensili con addebiti automatici (ad esempio attraverso carta di credito o addebito su conto corrente), il recesso dovrà essere esercitato dal Contraente tramite revoca dell'autorizzazione all'addebito</i></p>



		<i>automatico entro la scadenza anniversaria del contratto anche ricorrendo all'Agenzia. L'assenza di revoca comporta l'accettazione del Nuovo Premio da parte del Contraente e la prosecuzione del contratto alle condizioni pattuite, modificate solo nel Nuovo Premio accettato. Esercitata la revoca, il Contratto cesserà ogni effetto alla scadenza anniversaria, senza ulteriore formalità.</i>
--	--	--


**SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AL FABBRICATO, RESPONSABILITÀ CIVILE (R.C.T. – R.C.O.)**

DEFINIZIONE OGGETTO DI MODIFICA	Set Informativo Ed. 02/2023	Set Informativo Ed. 07/2024
<b>Garanzia Base Incendio</b>	<p>Art. 2.1 Garanzia base Incendio</p> <p>...</p> <p>Le seguenti spese conseguenziali si intendono valide per tutte le garanzie acquistate in Polizza.</p> <p>AXA, se conseguenti agli eventi coperti, rimborsa:</p> <p>...</p> <p>13. le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, non operante per le partite Pannelli Solari e Contenuto.</p>	<p>Art. 2.1 Garanzia base Incendio</p> <p>...</p> <p>Le seguenti spese conseguenziali si intendono valide per tutte le garanzie acquistate in Polizza.</p> <p>AXA, se conseguenti agli eventi coperti, rimborsa:</p> <p>...</p> <p>13. le spese necessarie per demolire, sgomberare, <b>smaltire</b>, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, <del>non operante per le partite Pannelli Solari e Contenuto.</del></p>
<b>Responsabilità civile verso terzi</b>	<p>2.2.1. Responsabilità Civile verso Terzi - R.C.T.</p> <p>...</p> <p>Inoltre, l'assicurazione R. C.T. comprende anche i rischi che possono derivare da:</p> <p>...</p> <p>6. spazi di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardini o parco, compresi alberi d'alto fusto, recinzioni, cancelli automatici, strade private, attrezzature sportive e per giochi, piscine, impianti sportivi, purché in buono stato di conservazione e manutenzione.</p>	<p>2.2.1. Responsabilità Civile verso Terzi - R.C.T.</p> <p>...</p> <p>Inoltre, l'assicurazione R. C.T. comprende anche i rischi che possono derivare da:</p> <p>...</p> <p>6. spazi di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardini o parco, compresi alberi d'alto fusto, recinzioni, cancelli automatici, strade private, attrezzature sportive e per giochi, piscine, impianti sportivi, purché in buono stato di conservazione e manutenzione;</p> <p><b>7. pannelli solari e/o fotovoltaici.</b></p>



DEFINIZIONE OGGETTO DI MODIFICA	Set Informativo Ed. 02/2023	Set Informativo Ed. 07/2023 <i>Eventi Atmosferici scelta Base</i>	Set Informativo Ed. 07/2023 <i>Eventi Atmosferici scelta Estesa</i>
<b>Eventi atmosferici</b>	<p>Art. 2.3 Eventi Atmosferici</p> <p>Art. 2.3.1 Fenomeni Atmosferici (...) quando la violenza che caratterizza detti fenomeni sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona.</p> <p>Art. 2.3.2 Sovraccarico neve AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose</p>	<p><b>Art. 2.3 Eventi atmosferici scelta Base</b></p> <p><b>2.3.1 Fenomeni atmosferici scelta Base</b> <i>(...) a condizione che gli eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste in zona.</i></p> <p><b>2.3.2 Sovraccarico neve</b> AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose</p>	<p><b>Art. 2.4 Eventi atmosferici scelta Estesa</b></p> <p><b>2.4.1 Fenomeni atmosferici scelta Estesa</b> <i>(...) a condizione che gli eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste in zona.</i></p> <p>NB In aggiunta, rispetto a quanto previsto dalla garanzia Fenomeni atmosferici scelta Base, sono inclusi i danni subiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le pertinenze del Fabbricato principale aperte su uno o più lati;</li> <li>• vie di accesso;</li> <li>• piazzali;</li> <li>• piscine;</li> <li>• tettoie e porticati la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del Fabbricato tramite sistemi di fissaggio imbullonati o incavigliati non coperti in materiali leggeri (es. lastre o rotoli in policarbonato, lamiera in alluminio, plastica, vetroresina, vetro non stratificato, fibrocemento, bambù, legno, vimini e simili) o porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del Fabbricato stesso.</li> </ul> <p><b>2.4.2 Sovraccarico neve</b> AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose</p>





	<p>assicurate, compresi gli eventuali danni di bagnamento all'interno del fabbricato, avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso o della spinta della neve</p> <p>...</p> <p>Art. 2.3.4 valanghe, slavine, maree e mareggiate</p>	<p>assicurate, compresi gli eventuali danni di bagnamento all'interno del fabbricato avvenuti a seguito di crollo totale o parziale <b>della struttura portante</b> del tetto o delle pareti esterne per effetto o spinta della neve</p> <p>...</p> <p><b>Garanzia non prevista</b></p>	<p>assicurate, compresi gli eventuali danni di bagnamento all'interno del fabbricato avvenuti a seguito di crollo totale o parziale <b>della struttura portante</b> del tetto o delle pareti esterne per effetto o spinta della neve</p> <p>...</p> <p><b>2.4.1 Fenomeni atmosferici scelta Estesa</b></p> <p>AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da eventi atmosferici quali:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• valanghe e slavine;</li> <li>• maree e mareggiate;</li> </ul> <p>...</p>
<b>Eventi atmosferici – estensione tende e tettoie</b>	<p>Art 2.12 Estensioni varie – punto 4</p> <p>L'Assicurazione è inoltre operante per:</p> <p>...</p> <p>4. i danni subiti da tende esterne, pergole, gazebo e tettoie (...) quando la violenza che caratterizza detti fenomeni sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona.</p>	<b>Garanzia non prevista per Eventi Atmosferici scelta Base</b>	<p><b>Art. 2.5 Eventi atmosferici – estensione tende e tettoie</b></p> <p>...</p> <p>relativamente alla garanzia Fenomeni Atmosferici scelta Estesa, AXA indennizza i danni materiali e diretti subiti da tende esterne (comprese tende frangisole), <del>pergole, gazebo</del> e tettoie</p> <p>...</p> <p><b>a condizione che gli eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di cose, assicurati o non, poste in zona.</b></p>

DEFINIZIONE OGGETTO DI MODIFICA	Set Informativo Ed. 02/2023	Set Informativo Ed. 07/2023
<b>Acqua Piovana</b>	<p>Art. 2.4 Acqua Piovana</p> <p>AXA indennizza i danni materiali di bagnamento e di allagamento direttamente causati all'interno del Fabbricato assicurato da acqua piovana a seguito di:</p> <p>1. occlusione, traboccamento di gronde, pluviali o condotti di scarico;</p>	<p>Art. <b>2.6</b> Acqua Piovana</p> <p>AXA indennizza i danni materiali di bagnamento <b>e/o</b> di allagamento direttamente causati all'interno del Fabbricato assicurato da acqua piovana a seguito di:</p> <p>1. occlusione, traboccamento di gronde, pluviali o condotti di scarico;</p>



	2. rigurgito delle acque di scarico e delle fogne; 3. formazione di ruscelli o accumulo esterno d'acqua.	2. rigurgito delle acque di scarico e delle fogne; 3. formazione di ruscelli o accumulo esterno d'acqua.
<b>Acqua Piovana – Estensione infiltrazione dal tetto e/o terrazze</b>	Art 2.12 Estensioni varie – punto 2 L'Assicurazione è inoltre operante per: ... 2. i danni causati da infiltrazioni dal tetto e/o terrazze;	<b>Art. 2.7 Acqua Piovana – estensione infiltrazione dal tetto e/o dalle terrazze</b> ... AXA indennizza i danni materiali e diretti causati da infiltrazioni dal tetto e/o dalle terrazze.
<b>Furto di ringhiere, scossaline, grondaie, pluviali</b>	Art. 2.12 Estensioni Varie – punto 3 L'assicurazione inoltre operante per: ... 3. il furto di ringhiere, scossaline, grondaie e pluviali stabilmente fissati al fabbricato di proprietà e di uso comune;	<b>Art. 2.9 Atti Vandalici, di Terrorismo e Sabotaggio</b>  <b>N.B. La garanzia ricomprende il furto di ringhiere, scossaline, grondaie e pluviali in quanto eliminata l'esclusione nell'art. 2.21 Ulteriori esclusioni specifiche – Atti Vandalici di terrorismo e sabotaggio</b>
<b>Spese di demolizione e sgombero in aumento</b>	Art. 2.7 Spese demolizione e sgombero – in aumento AXA rimborsa, ad integrazione di quanto previsto al punto 13 dell'Art. 2.1 - "Garanzia base Incendio", le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza a questo titolo. ...	<b>Art. 2.10</b> Spese demolizione e sgombero – in aumento AXA rimborsa, ad integrazione di quanto previsto al punto 13 dell'Art. 2.1 - "Garanzia base Incendio", le spese necessarie per demolire, sgomberare, <b>smaltire</b> , trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza a questo titolo. ...
<b>Rottura accidentale lucernari</b>	Art. 2.12 Estensioni Varie – punto 1 L'assicurazione inoltre operante per: 1. i costi, compresi quelli di trasporto ed installazione, necessari per rimpiazzare i lucernari quando distrutti o danneggiati a seguito di rottura per cause accidentali o per fatto di terzi;	<b>Art. 2.11</b> Rottura lastre – in aumento Per le lastre pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso condominiale del Fabbricato, AXA indennizza i costi, compresi quelli di trasporto ed installazione, necessari per rimpiazzarle quando distrutte o danneggiate a seguito di rottura per cause accidentali o per fatto di terzi in aumento a quanto previsto punto 11. dell'Art. 2.1 - "Garanzia Base Incendio". <b>Inoltre AXA indennizza i costi, compresi quelli di trasporto ed</b>



		<i>installazione, necessari per rimpiazzare i lucernari quando distrutti o danneggiati a seguito di rottura per cause accidentali o per fatto di terzi.</i>
<b>Pannelli solari e/o fotovoltaici</b>	<p>Art. 2.9 Pannelli Solari AXA indennizza i danni materiali e diretti causati ai pannelli solari e/o fotovoltaici al servizio di impianti facenti parte del Fabbricato assicurato - i quali devono essere installati a norma di legge ed opportunamente fissati al fabbricato o, se all'aperto, nell'area adiacente - da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fenomeni atmosferici, quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine e tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti fenomeni sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona;</li> <li>2. sovraccarico neve, anche senza crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve;</li> <li>3. incendio, fulmine, esplosione, anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi, o scoppio, sono compresi anche i danni causati ai pannelli solari e/o fotovoltaici dalla caduta di alberi o di distacco di parti del Fabbricato a seguito dell'azione del fulmine ed i guasti causati ai pannelli solari e/o fotovoltaici assicurati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;</li> <li>4. caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;</li> <li>5. urto di veicoli stradali, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica;</li> </ol>	<p><b>Art. 2.12 Pannelli Solari e/o fotovoltaici</b> AXA indennizza i danni materiali e diretti causati ai pannelli solari e/o fotovoltaici al servizio di impianti facenti parte del Fabbricato assicurato <del>— i quali devono essere installati a norma di legge ed opportunamente fissati al fabbricato o, se all'aperto, nell'area adiacente —</del> da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fenomeni atmosferici, quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine e tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti fenomeni sia riscontrabile su una pluralità di cose in zona;</li> <li>2. sovraccarico neve, anche senza crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve;</li> <li>3. incendio, fulmine, esplosione, anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi, o scoppio, sono compresi anche i danni causati ai pannelli solari e/o fotovoltaici dalla caduta di alberi o di distacco di parti del Fabbricato a seguito dell'azione del fulmine ed i guasti causati ai pannelli solari e/o fotovoltaici assicurati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;</li> <li>4. caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;</li> <li>5. urto di veicoli stradali, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica;</li> </ol>



	<p>6. onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;</p> <p>7. fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, ad impianti elettrici ed elettronici facenti parte dei pannelli solari e/o fotovoltaici.</p> <p>AXA indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, le spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui dei pannelli solari e/o fotovoltaici in caso di danno indennizzabile a termini di polizza.</p> <p>I pannelli solari e/o fotovoltaici di pertinenza del Fabbricato possono essere collocati in ambiente esterno a terra opportunamente fissati al suolo, su tetti o terrazze, su muri posti in sostituzione di vetrate.</p>	<p>6. onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;</p> <p>7. fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, ad impianti elettrici ed elettronici facenti parte dei pannelli solari e/o fotovoltaici;</p> <p><b>8. atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, anche in occasione di tumulto popolare, sciopero e sommossa.</b></p> <p><b>I pannelli solari e/o fotovoltaici devono essere installati a norma di legge e possono essere collocati a terra (opportunamente fissati al suolo), su tetti o terrazze o su muri posti in sostituzione di vetrate.</b></p> <p><b>AXA indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, le spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui dei pannelli solari e/o fotovoltaici in caso di danno indennizzabile a termini di polizza.</b></p> <p>(NB ricomprese tra le spese conseguenziali nella garanzia base Incendio al punto 13)</p> <p>I pannelli solari e/o fotovoltaici <b>devono essere installati a norma di legge e possono essere collocati a terra</b> (opportunamente fissati al suolo), su tetti o terrazze o su muri posti in sostituzione di vetrate.</p>
<b>Contenuto delle abitazioni</b>	<p>Art. 2.10 Contenuto delle abitazioni</p> <p>AXA indennizza i danni materiali e diretti al contenuto di ogni singola abitazione, ufficio o studio professionale causati da:</p> <p>1. incendio, fulmine, esplosione - anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi - o scoppio; sono compresi anche i danni causati dalla caduta di alberi o di distaccamento di parti del Fabbricato a seguito dell'azione del fulmine ed i guasti</p>	<p>Art. <b>2.13</b> Contenuto delle abitazioni</p> <p>AXA indennizza i danni materiali e diretti al contenuto di ogni singola abitazione, ufficio o studio professionale causati da:</p> <p>1. incendio, fulmine, esplosione - anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi - o scoppio; sono compresi anche i danni causati dalla caduta di alberi o di distaccamento di parti del Fabbricato a seguito dell'azione del fulmine ed i guasti</p>



	<p>causati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;</p> <p>2. fenomeni atmosferici, quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine e tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti fenomeni sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona;</p> <p>3. sovraccarico neve: a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve;</p> <p>4. caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;</p> <p>5. urto di veicoli stradali, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua o su area equiparata ad area pubblica;</p> <p>6. onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;</p> <p>7. atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio.</p> <p>AXA indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, le spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro in caso di danno indennizzabile a termini di polizza.</p>	<p>causati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;</p> <p>2. fenomeni atmosferici, quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine e tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti fenomeni sia riscontrabile su una pluralità di enti cose in zona;</p> <p>3. sovraccarico neve: a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve;</p> <p>4. caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;</p> <p>5. urto di veicoli stradali, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua o su area equiparata ad area pubblica;</p> <p>6. onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;</p> <p>7. atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, <b><i>anche in occasione di tumulto popolare, sciopero e sommossa.</i></b></p> <p><b><del>AXA indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, le spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro in caso di danno indennizzabile a termini di polizza.</del></b></p> <p>(NB ricomprese tra le spese conseguenziali nella garanzia base Incendio al punto 13)</p>
<b>Estensioni Varie</b>	<p>Art. 2.12 Estensioni Varie</p> <p>L'assicurazione è inoltre operante per:</p> <p>1. i costi, compresi quelli di trasporto ed installazione, necessari per rimpiazzare i lucernari quando distrutti o danneggiati a seguito di rottura per cause accidentali o per fatto di terzi;</p> <p>2. i danni causati da infiltrazioni dal tetto e/o terrazze;</p> <p>3. il furto di ringhiere, scossaline, grondaie e pluviali stabilmente fissati</p>	<p><b>Garanzia eliminata</b> (coperture ricomprese in altre garanzie)</p>



	al Fabbricato di proprietà e di uso comune; 4. i danni subiti da tende esterne, pergole, gazebo e tettoie per effetto di fenomeni atmosferici, quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine e tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti fenomeni sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona.	
<b>Terremoto Pannelli solari e/o fotovoltaici</b>	<b>Garanzia non prevista</b>	<b>Art. 2.16 Terremoto Pannelli solari e/o fotovoltaici</b> <i>AXA indennizza i danni materiali e diretti ai Pannelli solari e/o fotovoltaici a seguito di terremoto e, se eventualmente conseguenti, di incendio, esplosione e scoppio. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati singolo sinistro, purché avvenuti nel periodo di assicurazione. Per Pannelli solari e/o fotovoltaici siti nella zona rossa: se entro 24 mesi dalla data del terremoto risulti impossibile la ricostruzione o riparazione, AXA indennizza il valore a nuovo dei pannelli solari e/o fotovoltaici senza applicare il degrado d'uso.</i>
<b>Esclusioni Garanzia Base Incendio</b>	Art. 2.16 Esclusioni Garanzia Base Incendio Per la garanzia di cui all'Art. 2.1 – “Garanzia Base Incendio”, sono esclusi i danni: ... 5. causati da terremoti salvo quanto previsto all'Art. 2.13 - “Terremoto” se operante, maremoti, eruzioni vulcaniche, maree, mareggiate salvo quanto previsto al punto 4 dell'Art. 2.3 - “Eventi atmosferici” se operante, inondazioni, alluvioni salvo quanto previsto all'Art. 2.14 - “Inondazioni, Alluvioni” se operante; ... 9. subiti da lastre relative a vetrine di attività commerciali, artigianali o	Art. 2.19 Esclusioni Garanzia Base Incendio Per la garanzia di cui all'Art. 2.1 – “Garanzia Base Incendio”, sono esclusi i danni: ... 5. causati da terremoti salvo quanto previsto all'Art. 2.15 - “Terremoto” e <b>Art. 2.16 “Terremoto Pannelli Solari e/o fotovoltaici” se acquistate</b> , maremoti, eruzioni vulcaniche, maree, mareggiate salvo quanto previsto al punto 4 dell'Art. 2.4 - “Eventi atmosferici scelta estesa” se operante, inondazioni, alluvioni salvo quanto previsto all'Art. 2.17 - “Inondazioni, Alluvioni” se operante; ... 9. subiti da <b>lucernari</b> e lastre relative a vetrine di attività commerciali,




	<p>di servizi del fabbricato assicurato nel caso di rottura per cause accidentali o per fatto di terzi;</p> <p>...</p> <p>12. le perdite di valore di mercato e danni indiretti in genere, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate salvo quanto indicato al punto 12. dell'Art. 2.1 – “Garanzia Base Incendio”;</p>	<p>artigianali o di servizi del fabbricato assicurato nel caso di rottura per cause accidentali o per fatto di terzi;</p> <p>...</p> <p>12. <b>conseguenziali, indiretti in genere</b>, perdite di valore di mercato e danni mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate salvo quanto indicato al punto 12. dell'Art. 2.1 – “Garanzia Base Incendio”;</p>
--	--	--

DEFINIZIONE OGGETTO DI MODIFICA	Set Informativo Ed. 02/2023	Set Informativo Ed. 07/2023 <i>Eventi Atmosferici scelta Base</i>	Set Informativo Ed. 07/2023 <i>Eventi Atmosferici scelta Estesa</i>
<b>Ulteriori esclusioni specifiche</b>	<p>Art. 2.18 Ulteriori esclusioni specifiche</p> <p>Fermo restando quanto stabilito all'Art. 2.16 - “Esclusioni garanzia base Incendio” ed all'Art. - 2.17 “Esclusioni garanzia base Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)”, valgono altresì, per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni:</p> <p>Eventi atmosferici</p> <p>Per la garanzia di cui all'Art. 2.3, e relativamente al punto 1. fenomeni atmosferici, sono esclusi i danni causati da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;</li> <li>mareggiate e penetrazione di acqua marina;</li> <li>formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;</li> <li>gelo, neve;</li> <li>cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito dei</li> </ol>	<p><b>Art. 2.21</b> Ulteriori esclusioni specifiche</p> <p>Fermo restando quanto stabilito all'Art. <b>2.19</b> - “Esclusioni garanzia base Incendio” ed all'Art. <b>-2.20</b> “Esclusioni garanzia base Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)”, valgono altresì, per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni:</p> <p><b>Fenomeni atmosferici scelta Base</b></p> <p>Per la garanzia di cui all'Art. 2.3.1, sono esclusi i danni causati da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, <b>alluvioni, inondazioni, lagheggiata</b>, maree, mareggiate, penetrazione di acqua marina cedimento, franamento o <b>spinta del terreno</b>, ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni atmosferici di cui alla presente garanzia; (...)</li> <li>valanghe e slavine; e i danni subiti da:</li> </ol>	<p><b>Art. 2.21</b> Ulteriori esclusioni specifiche</p> <p>Fermo restando quanto stabilito all'Art. <b>2.19</b> - “Esclusioni garanzia base Incendio” ed all'Art. - <b>2.20</b> “Esclusioni garanzia base Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)”, valgono altresì, per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni:</p> <p><b>Fenomeni atmosferici scelta Estesa</b></p> <p>Per la garanzia di cui all'Art. 2.4.1, sono esclusi i danni causati da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, <b>alluvioni, inondazioni, lagheggiata</b>, penetrazione di acqua marina cedimento, franamento o <b>spinta del terreno</b>, ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni atmosferici di cui alla presente garanzia; (...)</li> </ol>



	<p>fenomeni atmosferici di cui alla presente garanzia; subiti da:</p> <p>6. insegne, antenne, cavi aerei e consimili installazioni esterne;</p> <p>7. tende esterne, pergole, gazebo, tettoie ad eccezione di tettoie e porticati la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del Fabbricato tramite sistemi di fissaggio imbullonati o incavigliati non coperti in materiali leggeri (es. lastre o rotoli in polycarbonato, plastica, ondulux, bambù, vimini e simili) o porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del Fabbricato stesso fermo restando l'esclusione del contenuto sottostante;</p> <p>8. piscine esclusivamente per i danni da grandine;</p> <p>9. enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;</p> <p>10. alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;</p> <p>11. Pannelli solari, salvo quanto previsto dall'Art. 2.9 - "Pannelli solari", se operante;</p> <p>12. subiti da lastre relative a vetrine di attività commerciali, artigianali o di servizi del Fabbricato assicurato.</p>	<p>9. insegne, antenne, cavi aerei e consimili installazioni esterne, <b><i>nonché pannelli fonoassorbenti salvo se adesi ai muri del Fabbricato;</i></b></p> <p>10. tende esterne, tettoie e porticati;</p> <p>11. cose all'aperto, ad eccezione di serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;</p> <p>12. pertinenze del Fabbricato principale aperte su uno o più lati;</p> <p>13. costruzioni e manufatti che non costituiscano abitazione, realizzati totalmente in legno e/o materia plastica quali a titolo esemplificativo serre, casette da giardino, box e garage;</p> <p>14. gazebo, pergolati, chioschi, ombrelloni, teli anche se dotati di serramenti, coperture pressostatiche, tendostrutture e tensostrutture;</p> <p>15. alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;</p> <p>16. Pannelli solari e/o fotovoltaici, salvo quanto previsto dall'Art. 2.12 - "Pannelli solari e/o fotovoltaici", se acquistata;</p> <p>17. subiti da lastre relative a vetrine di attività commerciali, artigianali o di servizi del Fabbricato assicurato;</p> <p>18. vie di accesso, piazzali e piscine;</p> <p>19. teli delle zanzariere;</p> <p>20. pensiline.</p>	<p>e i danni subiti da:</p> <p>8. insegne, antenne, cavi aerei e consimili installazioni esterne, <b><i>nonché pannelli fonoassorbenti salvo se adesi ai muri del Fabbricato;</i></b></p> <p>9. tende esterne;</p> <p>10. tettoie e porticati ad eccezione di tettoie e porticati la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del Fabbricato tramite sistemi di fissaggio imbullonati o incavigliati non coperti in materiali leggeri (es. lastre o rotoli in polycarbonato, plastica, ondulux, bambù, vimini e simili) o porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del Fabbricato stesso, fermo restando l'esclusione del contenuto sottostante;</p> <p><b><i>11. costruzioni e manufatti che non costituiscano abitazione, realizzati totalmente in legno e/o materia plastica quali a titolo esemplificativo serre, casette da giardino, box e garage;</i></b></p> <p>12. gazebo, pergolati, <b><i>chioschi, ombrelloni, teli anche se dotati di serramenti, coperture pressostatiche, tendostrutture e tensostrutture;</i></b></p> <p><b><i>13. piscine esclusivamente per i danni da grandine;</i></b></p> <p><b><i>14. teli delle zanzariere;</i></b></p> <p><b><i>15. pensiline;</i></b></p>
--	--	---	--





			<p>16. <b>cose</b> all’aperto, ad eccezione di serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;</p> <p>17. alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;</p> <p>18. pannelli solari e/o fotovoltaici, salvo quanto previsto dall'Art. 2.12 - “Pannelli solari e/o fotovoltaici”, se acquistata;</p> <p>19. subiti da lastre relative a vetrine di attività commerciali, artigianali o di servizi del Fabbricato assicurato.</p> <p>Per la garanzia di cui all’Art. 2.4.1 – “Eventi atmosferici scelta Estesa”, relativamente a maree e mareggiate, per i soli Fabbricati ubicati nei comuni della Laguna Veneta, e soggetti al cosiddetto fenomeno “acqua alta”, resta convenuto che non saranno indennizzabili i danni subiti dalle parti di Fabbricato che si trovano sotto i 140 cm dallo zero mareografico di Punta della Salute, che rappresenta il piano convenzionale di riferimento rispetto al quale si misura l'altezza delle maree. Nulla sarà dovuto per il ripristino delle parti di Fabbricato sotto la suddetta soglia di franchigia.</p>
--	--	--	--



DEFINIZIONE OGGETTO DI MODIFICA	Set Informativo Ed. 02/2023	Set Informativo Ed. 07/2023
<b>Ulteriori esclusioni specifiche</b>	<p><b>Acqua Piovana</b> Per la garanzia di cui all'Art. 2.4, sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. causati da rotture, brecce o lesioni al manto esterno del tetto, alle pareti esterne o agli infissi, salvo quanto previsto all'art 2.3 - "Eventi atmosferici";</li> <li>2. causati da infiltrazioni di acqua dal terreno;</li> <li>3. causati da infiltrazioni, salvo quanto previsto al punto 2. dell'Art. 2.12 - "Estensioni varie" se operante;</li> <li>4. derivanti dall'innalzamento del livello della falda;</li> <li>5. verificatisi a seguito di straripamento di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, di inondazioni e penetrazioni di acqua marina, di cedimento o franamento del terreno;</li> </ol>	<p><b>Acqua Piovana</b> Per la garanzia di cui all'Art. 2.6, sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. causati da rotture, brecce o lesioni al manto esterno del tetto, alle pareti esterne o agli infissi, salvo quanto previsto <b>all'Art. 2.3.1 - "Eventi atmosferici scelta Base" e all'Art. 2.4.1 - "Eventi atmosferici scelta Estesa"</b>;</li> <li>2. causati da infiltrazioni di acqua dal terreno;</li> <li>3. causati da infiltrazioni, salvo quanto previsto <b>dall'Art. 2.7 - "Acqua Piovana - estensione infiltrazione dal tetto e/o dalle terrazze", se acquistata</b>;</li> <li>4. derivanti dall'innalzamento del livello della falda;</li> <li>5. verificatisi a seguito di straripamento di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, <b>di lagheggiata, di alluvioni</b>, inondazioni e penetrazioni di acqua marina, di cedimento, franamento o <b>spinta del terreno</b>;</li> <li><b>6. umidità, stillicidio, trasudamento.</b></li> </ol> <p><b>Acqua piovana – estensione infiltrazione dal tetto e/o dalle terrazze</b> <b>Per la garanzia di cui all'Art. 2.7, sono esclusi i danni:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. usura;</b></li> <li><b>2. rotture, brecce o lesioni provocate al manto esterno del tetto e/o terrazzo, alle pareti esterne o ai serramenti, dovuti ad Eventi atmosferici disciplinati dall'Art. 2.3.1 - "Eventi atmosferici scelta Base" e all'Art. 2.4.1 - "Eventi atmosferici scelta Estesa"</b>;</li> <li><b>3. penetrazione di acqua attraverso porte, finestre, lucernari e serramenti in genere lasciati aperti.</b></li> </ol>



DEFINIZIONE OGGETTO DI MODIFICA	Set Informativo Ed. 02/2023	Set Informativo Ed. 07/2023
<b>Forma dell'assicurazione</b>	<p>Art. 2.19 Forma dell'assicurazione</p> <p>...</p> <p>Forma a Primo rischio Assoluto</p> <p>Forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 C.C.</p> <p>La copertura per i danni subiti dal Fabbricato e dai Pannelli solari è prestata nella forma a valore intero ad eccezione delle seguenti garanzie/spese che sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guasti a fissi e infissi</li> <li>• Spese di demolizione e sgombero</li> <li>• Onorari dei periti</li> <li>• Onorari di riprogettazione del Fabbricato</li> <li>• Costi di urbanizzazione</li> <li>• Costi per il rimpiazzo del combustibile</li> <li>• Spese per ricerca e riparazione in caso di dispersione gas</li> <li>• Acqua Piovana</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fenomeno elettrico</li> <li>• Spese di demolizione e sgombero in Aumento</li> <li>• Differenziale Storico Artistico</li> <li>• Estensioni Varie</li> </ul>	<p>Art. 2.22 Forma dell'assicurazione</p> <p>...</p> <p>Forma a Primo rischio Assoluto</p> <p>Forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 C.C.</p> <p>La copertura per i danni subiti dal Fabbricato e dai Pannelli solari e/o fotovoltaici è prestata nella forma a valore intero ad eccezione delle seguenti garanzie/spese che sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guasti a fissi e infissi</li> <li>• Spese di demolizione e sgombero</li> <li>• Onorari dei periti</li> <li>• Onorari di riprogettazione del Fabbricato</li> <li>• Costi di urbanizzazione</li> <li>• Costi per il rimpiazzo del combustibile</li> <li>• Spese per ricerca e riparazione in caso di dispersione gas</li> <li>• Acqua Piovana</li> <li>• <b>Acqua Piovana – estensione infiltrazioni dal tetto e/o dalle terrazze</b></li> <li>• Fenomeno elettrico</li> <li>• Spese di demolizione e sgombero in Aumento</li> <li>• Differenziale Storico Artistico</li> <li>• <b>Estensioni Varie</b></li> </ul>
<b>Carenza</b>	<b>Non presente</b>	<p><b>Art. 2.25 Effetto delle garanzie di cui all'Art. 2.3 - "Eventi atmosferici scelta Base", Art. 2.4 - "Eventi atmosferica scelta Estesa", Art. 2.5 - "Eventi atmosferici - estensione tende e tettoie", Art. 2.6 - "Acqua Piovana", Art. 2.7 - "Acqua Piovana – estensione infiltrazione dal tetto e/o dalle terrazze", Art. 2.12 - "Pannelli solari e/o fotovoltaici" (solo per Eventi atmosferici e Sovraccarico neve), Art. 2.13 - "Contenuto delle abitazioni" (solo per Eventi atmosferici e Sovraccarico neve), Art. 2.15 - "Terremoto", Art. 2.16 - "Terremoto</b></p>



		<b><i>Pannelli solari e/o fotovoltaici”, Art. 2.17 - Inondazioni, Alluvioni”</i></b>
--	--	--

**SEZIONE DANNI DA ACQUA - (OPERANTE SE RICHIAMATA IN POLIZZA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)**

DEFINIZIONE OGGETTO DI MODIFICA	Set Informativo Ed. 02/2023	Set Informativo Ed. 07/2024
<b>Franchigia Danni da Acqua</b>	3.6.1. Fabbricato di recente costruzione – Franchigia danni da acqua ... In caso di errata dichiarazione, riferita all’anno di costruzione del Fabbricato, a tutti sinistri che avrebbero goduto dell’agevolazione, in virtù della suddetta errata dichiarazione, sarà applicata una franchigia di 300 euro.	3.6.1. Fabbricato di recente costruzione – Franchigia danni da acqua ... In caso di errata dichiarazione, riferita all’anno di costruzione del Fabbricato, a tutti sinistri che avrebbero goduto dell’agevolazione, in virtù della suddetta errata dichiarazione, sarà applicata una franchigia di <b>500 euro</b> .